

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. UNGARETTI”
DI SESTO CALENDE

PROGETTO D’ISTITUTO
“NOI” ALUNNI ...
VERSO UNA COMUNITÁ INCLUSIVA”

(art. 15 della Legge n.104/92)

*“Questi bambini nascono due volte.
Devono imparare a muoversi in un mondo
che la prima nascita ha reso più difficile.
La seconda dipende da voi,
da quello che sapete dare”.*

G. Pontiggia, “Nati due volte”

Anno Scolastico 2012-‘13

Il Progetto “Noi alunni...verso una comunità inclusiva” è stato redatto dai seguenti componenti del GLH nell’anno scolastico 2012-’13, in collaborazione con la Commissione Alunni Diversamente Abili:

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4/SOSTEGNO AGLI ALUNNI:

Ins. GIORDANI M.ELISABETTA.....

INSEGNANTI DI SOSTEGNO E CURRICOLARI:

Ins. LE PERA MONICA.....

Ins. DI LAURO ERMINIA.....

Ins. PELLIZZARO EDI.....

Prof.ssa DE STEFANIS ANNALISA.....

Prof.ssa VERDINO LOREDANA.....

GENITORI ALUNNI D.A.:

Sig.ra COZZI CRISTINA.....

Sig.ra MULLER FEDERICA.....

Sig. SCAIOLA MAURO.....

Premessa

La scuola è una comunità educante che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo.

Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenza, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 e con la successiva Legge n. 104/1992, si è sancito il diritto all'educazione e all'istruzione degli individui con disabilità in ogni ordine e grado di Scuola.

Alla luce della Legge n. 59/1997 e del DPR n. 275/1999, la norma costituzionale del diritto allo studio va intesa come tutela soggettiva, affinché le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, predispongano le condizioni e realizzino le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

Il diritto delle bambine e dei bambini, alunne e alunni nella scuola, al riconoscimento dei propri bisogni formativi mette in rilievo la necessità di soddisfare le esigenze differenziate dei "soggetti con bisogni speciali, nello specifico con disabilità" e di migliorare, quindi, il servizio scolastico.

Il Progetto "*Noi...alunni verso una comunità inclusiva*", vuole essere quindi un percorso affinché l'Istituto diventi sempre di più scuola dell'accoglienza, dell'integrazione e quindi dell'inclusione per tutti gli alunni, ma anche un supporto metodologico e normativo, per docenti e genitori, al fine di operare in modo sinergico alla costruzione del "progetto di vita" degli alunni disabili.

Il Progetto, in questa prima stesura è ovviamente centrato sull'inclusione, in particolare, degli alunni disabili e risponde ai loro bisogni specifici, ma a breve termine e in prospettiva futura, in base alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, si dovrà precedere ad un ampliamento delle "buone pratiche" a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

Finalità

Nell'ambito quindi dell'autonomia scolastica, all'interno dell'offerta formativa, l'Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un'integrazione/inclusione scolastica che preveda nella quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da

adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative individuali.

Questa la finalità educativa generale da perseguire:

- Favorire l'inserimento, promuovere l'integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno con disabilità nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'integrazione/inclusione è dunque un valore fondativo, sancito anche dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, alla quale l'Italia è vincolata dalla Legge n. 18 del marzo 2009, che all'art. 24, dedicato all'educazione, riconosce *“il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”*, garantendo *“un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli di apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:*

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e delle diversità umane;*
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità, fisiche e mentali sino alle loro massime potenzialità;*
- c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.*

Alla luce di tutto ciò, l'integrazione deve essere proiettata nel progetto di vita dell'alunno con disabilità, in primis nell'esperienza scolastica, dalla scuola dell'infanzia, alla primaria e alla secondaria di I° grado, e successivamente, nel passaggio alla scuola secondaria di II° grado, per accompagnare l'inserimento futuro nel mondo della società e del lavoro.

Obiettivi formativi

Nell'ambito del progetto vengono definiti gli obiettivi formativi per tutti gli alunni con disabilità ai quali il progetto è rivolto.

Nella contestualizzazione di ogni singolo percorso individualizzato, all'interno del P.E.I. andranno invece inseriti gli obiettivi specifici definiti dai docenti di sezione/classe/Consigli di Classe.

In generale si indicano i seguenti obiettivi formativi:

- Garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità.

- Promuovere la piena integrazione degli alunni con disabilità nella scuola, nella famiglia e nella società.
- Favorire l'accoglienza o l'integrazione degli alunni con disabilità attraverso percorsi comuni o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento.
- Accompagnare e supportare le famiglie degli alunni con disabilità nel percorso scolastico dei propri figli.
- Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento.
- Organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata.
- Offrire agli alunni con disabilità la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità.
- Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell'asse relazionale.
- Consolidare e/o migliorare i livelli raggiunti, proseguendo, se possibile, l'esperienza scolastica verso il conseguimento del diploma di scuola superiore di II° grado o in vista di futuri ampliamenti.

Impianto metodologico

Per il raggiungimento delle finalità educative e degli obiettivi formativi, si rende necessario attuare:

- COLLEGIALITÀ di tutti gli operatori coinvolti nel percorso educativo-didattico dell'alunno con disabilità (insegnanti di sezione/classe, di sostegno, assistenti alla persona, educatrici...);
- INDIVIDUALIZZAZIONE/PERSONALIZZAZIONE dell'apprendimento/insegnamento, attraverso la progettazione delle attività, nel rispetto delle capacità e delle potenzialità dell'alunno con disabilità, all'interno del gruppo sezione/classe, in classi aperte, in piccoli gruppi o in rapporto uno a uno, a seconda delle necessità, ma privilegiando la dimensione comunitaria (cooperative learning - apprendimento cooperativo);
- FLESSIBILITÀ dell'organizzazione, garantendo ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti e gratificanti;

- CONTINUITÀ fra i vari ordini di scuola presenti nell'Istituto, al fine di favorire il passaggio e il nuovo inserimento, attraverso un protocollo di buone pratiche;
- FORMAZIONE per i docenti e i genitori su proposta del G.L.H., della Commissione Diversamente Abili o di Enti preposti;
- LAVORO DI RETE con il territorio, Amministrazioni Comunali (Sesto Calende, Mercallo, Golasecca...), U.O.N.P.I.A. (Gallarate/distaccamento di Sesto Calende o altri), C.T.R.H. (Centro Risorse Territoriali Handicap, Scuola Polo di Gavirate), U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale di Varese) e U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di Milano), Associazioni (Comitato genitori...).

Destinatari del progetto

Il progetto è rivolto all'intera comunità (famiglie, docenti curricolari, docenti di sostegno, educatore-assistente, personale A.T.A, specialisti...) che interagisce con gli alunni disabili che frequentano l'Istituto Comprensivo.

Operatori coinvolti

Il processo d'integrazione dell'alunno con disabilità così come il progetto, necessitano della "presa in carico" dell'Istituzione Scolastica, nella sua totalità, coinvolgendo tutti i soggetti che, con ruoli, responsabilità e compiti diversi, mettono in campo professionalità e competenze ben definite, per assicurare l'effettività del diritto allo studio degli alunni disabili, mediante risposte adeguate ai loro bisogni educativi speciali.

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico ha le funzioni previste dall'art.25 del Decreto Legislativo n.165/2001 e ha un ruolo importante nel favorire un modello di scuola dell'accoglienza e dell'inclusione.

In particolare al comma 2 si afferma che: *“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istruzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse*

umane. In particolare, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.”

La leadership dirigenziale, nella figura del Dirigente Scolastico, garante dell'offerta formativa, si concretizza mediante la promozione e la cura di una serie d'iniziative:

- Promuovere e incentivare attività di aggiornamento e formazione del personale della scuola (docenti e collaboratori scolastici);
- Valorizzare progetti che attivino strategie per potenziare l'inclusione;
- Guidare e coordinare azioni, attività e iniziative connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza G.L.H., formazione delle sezioni/classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno;
- Indirizzare l'operato dei Consigli di classe/ interclasse affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.;
- Coinvolgere attivamente le famiglie a garantire la loro partecipazione durante l'elaborazione del P.E.I.;
- Curare il raccordo con le diverse realtà territoriali (Enti locali, di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari...);
- Attivare specifiche azioni di contatto, orientamento e di passaggio d'informazioni per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva;
- Intraprendere iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.

La Funzione Strumentale

Per la realizzazione operativa delle attività concernenti l'integrazione scolastica, all'interno del Collegio dei Docenti viene individuata la Funzione Strumentale sull'Area Supporto agli alunni/alunni con disabilità, che collabora con il Dirigente Scolastico, con gli organi competenti, con i docenti e con i genitori, per garantire l'integrazione degli alunni con disabilità.

Nello specifico, si occupa di:

- coordinare i lavori del Gruppo di Lavoro Handicap (G.L.H.);
- coordinare i lavori della Commissione Diversamente Abili;
- monitorare i bisogni ed i progetti dell'I.C. (valutazione interna e qualità);
- partecipare a corsi di formazione;
- riunirsi periodicamente per coordinare tra F.S. i lavori;

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in merito alle tematiche inerenti l'area;
- formulano proposte al Collegio dei Docenti in merito a corsi d'aggiornamento inerenti l'area;
- occuparsi della soddisfazione dell'utenza (di tutte le parti coinvolte);
- organizzare e monitorare l'intervento dell'educatore a supporto;
- partecipare a "tavoli"/convegni ad hoc;
- preparare gli atti amministrativi funzionali ai compiti assegnati.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto

Il contributo del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto assicura l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, che descrive, fra l'altro, le decisioni assunte in ordine all'integrazione scolastica.

In particolare il Collegio dei Docenti provvede ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e indica le prassi didattiche che promuovono effettivamente l'inclusione (gruppi di livello eterogenei, peer tutoring, apprendimento cooperativo...).

Per operare al meglio, il Collegio dei Docenti istituisce, al suo interno, gruppi di lavoro e/o Commissioni, preposti all'integrazione degli alunni con disabilità.

Il Gruppo di Lavoro Handicap

Il Gruppo di Lavoro Handicap (G.L.H.), la cui presenza è normativamente indicata, è presieduto dal Dirigente Scolastico o dalla Funzione Strumentale ed è composto da tre docenti di sostegno, tre docenti curricolari e da tre genitori rappresentativi dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado) presenti nell'Istituto, e, su invito, da assistenti-consulenti psicopedagogici, educatori, incaricati dei Servizi Sociali comunali, eventuali Esperti.

Da giugno 2013, come da Direttiva Ministeriale BES del 27.12.'12, prenderà il nome di G.L.I. (Gruppo di lavoro dell'Inclusione), allargando la partecipazione a tutti gli operatori coinvolti nel rispondere, in base ad alcune categorie, ai bisogni educativi speciali degli alunni.

Di norma si riunisce con compiti di organizzazione e di indirizzo al fine di:

- promuovere le condizioni migliori per assicurare un percorso formativo agli alunni disabili;

- designare la F.S. a verificare la presenza della documentazione necessaria relativa agli allievi con disabilità (D.F./P.D.F./P.E.I.) ed a sollecitare, qualora se ne rilevi la mancanza, i docenti, le famiglie, l'U.O.N.P.I.A. in modo tale da poter consentire ai Consigli di Classe di operare nelle condizioni adeguate;
- collaborare ad iniziative educative e di integrazione in sinergia con tutti gli operatori coinvolti;
- programmare e verificare, almeno tre volte all'anno, l'effettiva attuazione delle attività didattiche;
- stendere progetti, proporre accordi e iniziative per garantire l'integrazione scolastica.

La Commissione Diversamente Abili

La Commissione Diversamente Abili è un gruppo di lavoro del Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico o dalla Funzione Strumentale, ed è composto dai docenti di sostegno.

Nel creare le condizioni favorevoli all'inserimento degli alunni diversamente abili, in particolare:

- esamina i casi dei singoli alunni disabili che frequentano l'Istituto;
- predisporre la modulistica di riferimento (P.D.F. e P.E.I.);
- analizza le risorse (monte ore di sostegno, richiesta all'Ente Locale di assistenti alla persona, di educatori...);
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la richiesta di cattedre di sostegno e per la suddivisione delle ore assegnate a ciascun alunno disabile;
- orienta gli interventi individualizzati;
- concorda i criteri per la valutazione degli alunni disabili;
- propone iniziative per l'organizzazione delle attività educativo-didattiche;
- individua spazi e sussidi utili per svolgere le attività educativo-didattiche;
- propone l'acquisto di materiale didattico o tecnologico di supporto (ausili e attrezzature);
- propone iniziative e progetti in collaborazione con il G.L.H..

Il Consiglio di classe/Docenti di sezione-classe

È convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se, al suo interno, non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una

competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con disabilità.

I docenti di sezione/classe/Consigli di classe si adoperano pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, di partecipare allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe, lavorando su tre direzioni:

- 1) Il clima della classe/sezione: gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l'intera classe/sezione, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive;
- 2) Le strategie didattiche e gli strumenti: la progettualità didattica orientata all'inclusione, prevede l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il peer tutoring di gruppo e/o a coppie, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici;
- 3) L'apprendimento-insegnamento: un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, favorendo la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al "sapere", rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e "assecondando" i meccanismi di autoregolazione, anche attraverso la metodologia dell'apprendimento cooperativo.

L'insegnante di sostegno

L'alunno con disabilità è assegnato alla sezione/classe comune in cui si realizza il processo di integrazione e, al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma del Testo Unico Legge n. 297/1994, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con attività didattica generale.

Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell'alunno con disabilità spettano a tutti i docenti di sezione/classe/Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR n. 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella

Legge n. 517/1977) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente.

L'articolo 2 del DPR n. 122/2009 Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

I docenti di sostegno quindi:

- assumono la contitolarità delle sezioni/classi in cui operano (Testo Unico e L. n.104/92) e sono tenuti alla sostituzione di colleghi assenti in orario di servizio all'interno della sezione/classe;
- collaborano con i docenti, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati;
- redigono, in collaborazione con i docenti curricolari, la famiglia e gli specialisti della Neuropsichiatria, il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.);
- redigono, in collaborazione con i docenti curricolari e con l'assistente-educatore, se presente, il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- partecipano alla programmazione educativa e didattica ed all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di interclasse/intersezione e dei Collegi dei Docenti;
- partecipano alle operazioni di valutazione periodiche e finali di tutti gli alunni della classe/sezione con diritto di voto.

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe/sezione, esplicita quindi che è l'intera comunità scolastica ad essere coinvolta nel processo d'integrazione e non una sola figura professionale specifica a cui demandare l'esclusività di tale compito. Anche la C.M. n.250/1985 sottolinea che *“La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante di sezione/classe e della comunità scolastica nel suo insieme”*.

L'insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale dal Dirigente Scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge n. 104/1992, e dei vincoli di legge vigenti.

L'art. 40 comma 3 della Legge n. 449/1997 prevedeva l'attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia.

Le Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.

L'assistente - educatore

La figura dell'assistente-educatore, di competenza dell'Ente Locale, è prevista dalla Legge n.104/'92, su indicazione della Neuropsichiatria, in collaborazione con la famiglia, nei casi di soggetti diversamente abili con gravi compromissioni. Presente nella scuola, a integrazione del servizio scolastico, questa figura partecipa alla stesura del P.E.I. e ne supporta il percorso individuato al fine di un buon inserimento degli alunni disabili.

La responsabilità dell'alunno, anche in presenza dell'assistente – educatore, resta comunque dell'Istituzione Scolastica.

I compiti specifici dell'assistente-educatore sono indirizzati generalmente a:

- Favorire l'acquisizione di una progressiva autonomia;
- Stimolare e supportare attenzione, motivazione e partecipazione alle attività proposte;
- Mediare le relazioni e favorire la socializzazione;
- Realizzare attività educativo-didattiche, in sintonia con l'insegnante di sostegno/curricolari.

Il personale ATA

L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Di competenza dell'Istituzione scolastica, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della Legge n.104/1992.

Nel sistema vigente, l'assistenza di base, in ambito scolastico, è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni concorrono tutte insieme alla integrazione della persona disabile, secondo un progetto unitario che

vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili con i seguenti compiti:

- partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno;
- fornisce assistenza di base all'alunno disabile (accoglienza, cura della persona, accompagnamento..);
- collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.

Per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive, da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (art. 32 CCNL 26.5.1999 e Intesa MIUR - OO.SS del 9/11/2001). (da Nota Ministeriale n.3390 del 30 novembre 2001)

La famiglia

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

È allora necessario che i rapporti tra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità.

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell'art. n. 12 comma 5 della Legge n. 104/1992, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I., nonché alle loro verifiche.

Nello specifico la famiglia provvede a:

- formalizzare l'iscrizione corredata di tutte le certificazioni necessarie;
- collaborare alla stesura e alla verifica del P.D.F. e del P.E.I.;
- partecipare, su invito alle riunioni della Commissione Diversamente Abili e, su nomina, del Gruppo di Lavoro Handicap;
- presenziare ai colloqui con i docenti curricolari e di sostegno.

Procedura Iscrizioni e Certificazioni

Le iscrizioni degli alunni con disabilità, in base alla Legge n.104/1992, debbono essere accettate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola.

All'atto dell'iscrizione, oltre alla consueta documentazione richiesta a norma di legge, è necessario che la famiglia produca le seguenti certificazioni:

1. **Diagnosi Clinica** redatta dal medico in struttura pubblica, convenzionata o privata;
2. **Diagnosi Funzionale** redatta dall'U.O.N.P.I.A. su modelli regionali; è il documento indispensabile per attivare il processo d'integrazione e, oltre alla certificazione medica, pone in evidenza le potenzialità dell'alunno; è di fondamentale importanza perché esplicita se l'alunno necessita del supporto dell'insegnante di sostegno
3. **Profilo Dinamico Funzionale** redatto dai docenti di sezione/classe/Consiglio di classe, insegnante di sostegno in collaborazione con la famiglia e la Neuropsichiatria.

Certificazioni

(Atto d'indirizzo e coordinamento PDR 24.02.1994)

Verbale di accertamento: in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, ai fini dell'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992.

Gli accertamenti, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge n.104/1992 e successive modificazioni.

Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva, accertata con riferimento alle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla "*Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*" (ICF), nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti

dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

Gli accertamenti sono propedeutici alla redazione della Diagnosi Funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla Diagnosi Funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Per le certificazioni antecedenti l'anno 2007 non è occorre il verbale di accertamento.

Diagnosi Funzionale (D.F.): redatta dall'U.O.N.P.I.A. di riferimento, è il documento che diagnostica l'handicap e può essere definita come *“la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno diversamente abili”*. Essa deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali ed essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine agli aspetti cognitivo, affettivo-relazionali, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, dell'autonomia sociale e personale.

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.): è atto successivo alla D.F. e indica in via prioritaria, dopo un periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno diversamente abili dimostra di possedere in tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Il P.D.F., sulla base dei dati riportati nella D.F., descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno diversamente abili riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

Comprende la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare e l'analisi dello sviluppo potenziale a breve e medio termine negli assi precedentemente descritti per la D.F. (si aggiungono l'asse comunicazionale e l'asse dell'apprendimento).

Viene redatto, congiuntamente con la famiglia e la Neuropsichiatria di riferimento, dai docenti di classe/sezione/Consigli di classe, dall'insegnante di sostegno e dall'assistente-educatore, ove presente, entro il 30 novembre dell'anno scolastico

frequentato dall'alunno, sulla scorta delle osservazioni sistematiche effettuate nel primo periodo.

In caso di alunno disabile che non necessita di insegnante di sostegno, la compilazione del P.D.F. è a cura dei docenti di sezioni/classe/Consiglio di classe e dell'assistente-educatore, se presente, congiuntamente alla famiglia e alla Neuropsichiatria di riferimento.

Il P.D.F. è contenuto nel fascicolo personale dell'alunno ed è conservato a cura della segreteria dell'Istituto Comprensivo e, su designazione del G.L.H., la Funzione Strumentale ne verifica lo stato.

In base alla Legge 24.02.1994, art. 4 è soggetto, a verifiche, per un bilancio diagnostico e prognostico, in media ogni biennio:

- Alla fine della classe seconda della Scuola Primaria;
- Alla fine della classe quarta della Scuola Primaria;
- Alla fine della Scuola Secondaria di 1° grado.

Si procede altresì ad un suo aggiornamento:

- Alla fine della Scuola dell'Infanzia;
- Alla fine della Scuola Primaria;
- Alla fine della Scuola Secondaria di 1° grado.

Si allega MODULO predisposto per la compilazione (ALLEGATO n.1)

Piano Educativo individualizzato (P.E.I.): è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità, sulla base dei dati derivanti dalla D.F. e dal P.D.F., in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

Il P.E.I. non coincide solo con il progetto educativo - didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica.

Viene redatto entro il 30 novembre dell'anno scolastico frequentato dall'alunno, dai docenti di sezione/classe/Consiglio di classe di sostegno e curricolari e, una volta elaborato, va condiviso con la famiglia, che lo sottoscrive, e sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.

In caso di alunno disabile, che non necessita di insegnante di sostegno, la compilazione del P.E.I. è a cura dei docenti curricolari di sezioni/classe/Consiglio di classe e dell'assistente-educatore, se presente, congiuntamente alla famiglia e alla Neuropsichiatria di riferimento.

Il P.E.I. è contenuto nel fascicolo personale dell'alunno e, su designazione del G.L.H., la Funzione Strumentale ne verifica lo stato, mentre una copia va inserita nel registro dell'insegnante di sostegno/nella programmazione di sezione/classe.

Si allega MODULO predisposto per la compilazione (ALLEGATO n.2)

Programmazione e registro

La programmazione viene redatta e adeguata in riferimento al P.E.I, alle capacità e necessità dell'alunno e può essere stilata in tre tipologie:

- Programmazione curricolare;
- Programmazione semplificata;
- Programmazione individualizzata.

In attesa di nuove disposizioni legate al registro elettronico, al momento viene utilizzato il fascicolo dell'alunno.

Fasi del progetto e tempi di attuazione

Il progetto si articola in diverse fasi correlate e interdipendenti che possono avere come riferimento temporale l'anno scolastico, ma anche l'intero percorso scolastico.

La struttura del percorso deve passare tra queste fasi operative:

- 1) Raccolta dati: consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno/a diversamente abili dalla Scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali. È importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua sezione già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova Scuola. Le informazioni relative all'alunno/a vengono raccolte attraverso:
 - Incontri e colloqui con i genitori e l'insegnante di sostegno;
 - In occasione delle attività e delle visite;
 - Nella fase dell'accoglienza;
 - Con la trasmissione del fascicolo personale.
- 2) Accoglienza: consiste nell'organizzare ed accompagnare l'allunno/a nel nuovo ambiente scolastico seguendo le fasi operative del Protocollo (ALLEGATO n.3)
- 3) Osservazione della situazione individuale: si tratta di osservare l'alunno per verificare le capacità e le potenzialità in riferimento ai vari assi di sviluppo

(cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia, apprendimento) all'interno ed all'esterno del gruppo sezione/classe.

L'osservazione sistematica prevede un tempo non inferiore alle sei settimane, è curata da tutti gli insegnanti di classe, coordinata dall'insegnante di sostegno e completata da colloqui con l'equipe clinica e con la famiglia. L'osservazione va eseguita con specifici strumenti (schede d'osservazione, osservazione diretta, test d'ingresso).

- 4) Stesura del P.D.F. e del P.E.I.: successivamente si passa alla stesura del PDF, che è la sintesi e l'integrazione dei dati conoscitivi sull'alunno, allo scopo di definire le potenzialità di apprendimento a lungo, medio e breve termine secondo gli assi sopra descritti e definiti dalla Legge n.104/1992.

Atto successivo al P.D.F. è la stesura del P.E.I. che, partendo dalle valutazioni espresse nel P.D.F., dà risposte adeguate alle esigenze e potenzialità dell'alunno ed ha come obiettivo il raggiungimento del successivo livello di sviluppo del soggetto attraverso l'attuazione dell'intervento didattico.

- 5) Attuazione dell'intervento didattico: attraverso il P.E.I., con la verifica in itinere della sua efficacia, sia in relazione a quanto è delineato nel P.D.F sia in relazione agli obiettivi generali del P.O.F..

- 6) Valutazione: l'individualizzazione del percorso educativo previsto dal P.E.I. per l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione, da considerarsi come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance, e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. L'articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n.122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del P.E.I..

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal P.E.I. non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (D.P.R. n. 122/2009 art. 9).

In riferimento alla Legge n.104/1992, dall'O.M. del 09.02.1994, art 17 e all'Indagine conoscitiva dell'integrazione scolastica del 28.01.1998, si evidenziano i seguenti ambiti:

- Valutazione del rendimento in itinere;
- Valutazione delle prove d'esame.

Ogni percorso formativo, che conduce ad un apprendimento, seppur minimo, necessita di una valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di individualizzare e/o personalizzare l'intervento educativo.

Obiettivo dell'attività valutativa è la valorizzazione dei progressi, delle conquiste, delle abilità e delle attitudini dell'alunno/a; risulta pertanto necessario, da parte del team docenti, garantire la costruzione di un contesto formativo idoneo a rispondere sempre meglio alle diverse esigenze degli alunni, muovendo innanzitutto dall'osservazione.

Le fasi in cui si articola questo sistema sono identificabili in due operazioni fondamentali:

- la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;
- la restituzione delle stesse con il successivo, eventuale adeguamento del processo.

Per quanto riguarda i tempi, la valutazione è processuale, riguardando il "prima" (osservazione/verifica iniziale/prerequisiti), il "durante" (verifica formativa) e il "dopo" (verifica sommativa).

Valutazione formativa: l'interesse si dirigerà verso:

- l'identificazione del tipo di difficoltà che ogni alunno/a incontra lungo l'itinerario dell'apprendimento;
- gli alunni devono essere resi partecipi e consapevoli degli obiettivi didattici che devono raggiungere.

In particolare:

- Verifica iniziale (individualizzata – conoscenza degli alunni – prove d'ingresso o prerequisiti – serve alla definizione degli obiettivi – utilizza misurazioni: test, rilevazioni, osservazioni).
- Verifica in itinere (individualizzata – ha funzioni sui livelli raggiunti e sul procedere del percorso educativo – serve alla regolazione didattica – informativa per insegnante e alunno).

Valutazione sommativa: situata al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico, mira a redigere un bilancio complessivo dell'apprendimento, sia a livello del singolo alunno/a che a livello dell'intero gruppo classe nell'intento di stimare la validità della programmazione.

- Verifica finale (individualizzata – è strumento per determinare il livello raggiunto – fornisce dati ed elementi per la formulazione del giudizio/voto finale).

È necessario giungere alla valutazione solo dopo aver adeguatamente verificato il lavoro svolto.

Considerato che ogni successo scolastico, presuppone una forte e positiva relazione educativa, ed una stretta interdipendenza fra gli apprendimenti e l'organizzazione didattica, la valutazione diventa quindi anche un sistema di elaborazione delle informazioni per una continua regolazione dell'andamento del processo di apprendimento/insegnamento.

Strategie operative e tempi d'attuazione

Settembre

Convocazione nei primi giorni di settembre dei docenti di sezione/classe/Consiglio di Classe per la presentazione dell'alunno con disabilità ai docenti con nuovo incarico e per l'organizzazione dell'accoglienza di inizio anno.

Attuazione del protocollo di accoglienza.

Ottobre

Stesura programmazione individualizzata/curricolare.

Elaborazione di una bozza del P.E.I., in base alle prime osservazioni.

Riunioni GLH e Commissione D.A.

Predisposizione di un prospetto quadro alunni disabili.

Novembre/Dicembre

Stesura del P.D.F. sulla base delle osservazioni fatte.

Stesura del P.E.I. (condivisione con la famiglia), approvazione dei docenti di classe-sezione/Consiglio di Classe.

Eventuale modifica dell'orario di sostegno sulla base dell'orario definitivo.

Gennaio/Febbraio

Valutazione del primo quadrimestre secondo le indicazioni del P.E.I..

Osservazione/relazione primo quadrimestre.

Compilazione della griglia di rilevazione degli apprendimenti.

Eventuale ridefinizione del P.E.I. (strumento flessibile).

Riunioni GLH e Commissione D.A. per proposta al D.S. del monte ore e cattedre di sostegno dell'anno scolastico successivo.

Aprile

Verifica della situazione didattico-disciplinare.

Ipotesi di lavoro per l'anno scolastico successivo in riferimento all'orientamento e all'attività didattica.

Riunione Commissione D.A.

Maggio

Valutazione del secondo quadrimestre secondo le indicazioni del P.E.I..

Compilazione della griglia di rilevazione degli apprendimenti.

Giugno

Valutazione finale del percorso con relazione conclusiva.

Compilazione della griglia di rilevazione globale degli apprendimenti.

Incontri di presentazione ai futuri insegnanti.

Predisposizione del Protocollo di accoglienza per il successivo anno scolastico.

Riunioni GLH e Commissione D.A. per verifica e valutazione conclusive.

Rilevazione bisogni anno scolastico successivo per richieste educatore/assistenza alla persona.

Riferimenti normativi

Sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale.

C.M. n.1/1988 Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap.

Legge n.104/1992 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

C.M. n. 262/1988 Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987. Iscrizione e frequenza nella Scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

D.P.R. del 24/02/1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

Legge n.162/1998 Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

Legge n.328 dell'8 novembre 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

D.P.R. n.323/1998, O.M. n. 90/2001, C.M. n. 125/2001 Certificazioni per gli alunni diversamente abili.

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (allegato Nota ministeriale prot. n.4274 del 4 agosto 2009).

Direttiva BES del 27.12.2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica e C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Indicazioni operative.

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 (Modulistica P.D.F.)

ALLEGATO 2 (Modulistica P.E.I.)

ALLEGATO 3 (Protocollo Accoglienza)